

All'udienza del 26.05.2003 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'Ufficio del Territorio di Sassari;
Voglia codesta Onorevole Commissione, confermare la sentenza appellata e confermare la legittimità del provvedimento posto in essere dall'Ufficio con conseguente condanna alle spese ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe i Sigg.ANONIMO ed altri, residenti in Sassari Via Paglietti,5 hanno impugnato la notifica catastale n°4064 del 13/9/94 emessa dall'UTE di Sassari per l'immobile sito in Sassari e distinto al NCEU al foglio 108 mappali 1234/1 e 1234/2 ,cat A/7 cl.2 vani 9,5 R.C. 3.610.000, e vani 12 R.C. 4.560.000,chiedendo il declassamento alla Cat.A/2 perché non corrispondente alle caratteristiche degli immobili.

La Commissione Provinciale con sentenza 373/03/95, non accoglieva le istanze del contribuente e dichiarava l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.17 del DPR 636/72 in quanto in sede di udienza il rappresentante dell'UTE confermava la mancata trasmissione della copia del ricorso all'Ufficio. Avverso tale sentenza di inammissibilità le parti propongono appello rilevando che data la competenza dell'Ufficio del Registro nella pratica di successione, nell'ambito dello stesso Ministero, ribadendo l'assoluta irrilevanza dell'invio della copia del ricorso, avrebbe potuto trasmettere gli atti all'UTE per l'esame di merito. Il classamento dei cespiti è illegittimo perché non consente il contraddittorio, basato su presupposti erronei, che fanno venire meno la "par condicio" fra le parti in conflitto e quindi la classificazione nella categoria A/7 come villino, appare assolutamente eccessiva. Le caratteristiche costruttive interne ed esterne, l'ubicazione e gli spazi annessi scoperti del cespite, corrisponderebbero alla categoria A/2 delle abitazioni civili di tipo residenziale.

L'Ufficio del Territorio, confermando nelle controdeduzioni l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.17 DPRn.636/72, in risposta alle affermazioni della parte ricorrente, precisa nel merito le motivazioni intrinseche ed estrinseche di attribuzione del classamento per i diversi subalterni, confermando in applicazione alla circ.n°5 del 14/3/92 della Dir. Gen. del Catasto la declaratoria delle "Abitazioni in villino" e precisando di aver attribuito la categoria A/7, in quanto le unità immobiliari oggetto dell'appello risultano avere tutte le caratteristiche precipue della categoria, in applicazione e corrispondenza al significato che il termine ha localmente, secondo le previsioni del piano particolareggiato, nel contesto urbanistico vigente.

La causa, discussa in camera di consiglio, è stata decisa sulle conclusioni sopra descritte.

Motivi della decisione

Primariamente il Collegio desidera esprimersi sulla questione pregiudiziale di inammissibilità accolta dal primo giudice e sulla quale insiste l'Ufficio nelle sue controdeduzioni all'appello. In proposito si osserva, che l'Ufficio ammette di essere stato posto a conoscenza del gravame a suo tempo instauratosi, a mezzo dell'avviso di trattazione emesso dalla Segretaria della Commissione tributaria di primo grado, per cui è logico supporre, che sia stato consentito

Ora, in evidente applicazione del principio della conservazione degli atti processuali invalidi, di cui all'art.156, comma 3°, codice di procedura civile, l'invalidità di un atto non può intendersi intanto realizzata, quando l'atto stesso abbia comunque raggiunto il suo scopo. Ancora, nel dettato dell'art. 17 del DPR N°636/72, come "sostituito" dall'art.8 del DPR. N°739/81, avente carattere di sostituzione integrale e non di semplice modifica della precedente disposizione dell'art.17 del DPR 636/72 citato, ha di fatto eliminato ogni sanzione per mancato inoltro della copia del ricorso. Il giudice di prime cure quindi non poteva fare applicazione di una sanzione "ope legis" insussistente.

Inoltre nella fattispecie in esame, non è stato possibile intravedere una qualche lesione del principio del contraddittorio, che è invece apparso concretamente salvaguardato, circostanza questa fondamentale, che convince il Collegio a determinarsi ora per l'ammissibilità del ricorso originario, così consentendo la prosecuzione del giudizio.

Ciò anche per una lettura, che si ritiene corretta, del 2° comma dell'art.17, DPR 636/72 nella attuale stesura, che implicitamente ma chiaramente ammette la sanabilità dell'omissione (inntal senso: comm.Tri.Centrale dec.31/3/89, n°2372-22/3/90, N° 2319-23/03/92, n°2200 ed anche questa stessa Commissione Regionale con sentenze n°19/9/97 del 3/3/97 3 n° 146/09/02 del 20/5/2002.

Passando ora ad una conclusione del merito della

Sussistono i motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione, respinge l'appello e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Sassari, il 26.5.2003

IL RELATORE
(Dr. Ubaldo Gerovasi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Silvio Silvestri)